



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |
|--------------------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | LAMORGESE | ALFREDO |
| <input type="checkbox"/> | QUARTA    | ANTONIO |
| <input type="checkbox"/> | MERICO    | ANTONIO |
| <input type="checkbox"/> |           |         |
| <input type="checkbox"/> |           |         |
| <input type="checkbox"/> |           |         |
| <input type="checkbox"/> |           |         |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 857/05  
depositato il 29/03/2005

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059 2004 00457895 76 IRPEF + IRAP 1998  
PUBBLICITA'  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LECCE 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. MAURIZIO VILLANI  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.  
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059 2004 00457895 76 IRPEF + IRAP 2003  
PUBBLICITA'  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LECCE 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 857/05

UDIENZA DEL

SEZIONE 2

25/10/2011

ore 09:15

SENTENZA

N°

55/02/12

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:


25-10-2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21-02-2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
STEPHAN MARIA  
Collaboratore Tributario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29/03/2005 la Sig.ra [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Villani, giusta procura a margine dell'atto introduttivo impugnava la cartella di pagamento n. 059 2004 00457895 76, notificata da So.ba.r.it. S.p.a. in data 21/02/2005.

In particolare con il sopraccitato ricorso, la contribuente eccepiva la nullità della cartella di pagamento perché primo atto notificato, il difetto di motivazione, il difetto di sottoscrizione, la nullità della cartella perché notificata oltre i termini di decadenza.

Nel merito eccepiva di aver dichiarato e versato sempre correttamente quanto dovuto e specificatamente per l'anno 1998, oggetto di contestazione da parte dell'ufficio fiscale. Concludeva, parte ricorrente, con la richiesta di annullamento della cartella opposta, previa sospensiva della stessa.

In data 07/10/2005 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - ufficio di Lecce 1 - con le controdeduzioni.

In data 24/05/2005 si costituiva in giudizio il concessionario So.ba.r.it. S.p.a. di Lecce (oggi Equitalia S.p.a.), che contestava puntualmente tutte le eccezioni della ricorrente.

Questa Commissione, accolta l'istanza di sospensione, fissava l'udienza del merito alla pubblica udienza del 25/10/2011 in cui le parti presenti, dopo ampia ed approfondita discussione, si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi con le relative eccezioni di diritto e di merito.

Il Collegio ritiene doversi accogliere il ricorso ed annullare totalmente la cartella di pagamento impugnata per i seguenti motivi.

E' da accogliere, preliminarmente l'eccezione della intervenuta decadenza perché il concessionario ha notificato la cartella di pagamento il 21/02/2005, oltre il termine ultimo del 31/12/2004.

Infatti, ai sensi dell'art. 17 co. 1, lett.c), DPR n. 602 del 29 settembre 1973, applicabile razione temporis, le iscrizioni a ruolo dovevano essere notificate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Nel caso di specie, secondo l'ufficio, l'avviso di accertamento per l'anno 1998, risulta essere stato notificato il 20/09/2003 e si è reso definitivo, pertanto, il 19/11/2003 per mancata impugnazione.

La cartella di pagamento emessa a seguito di accertamento RFF0101000284/2003 per l'anno 1998 con importi dovuti a titolo definitivo in assenza di ricorso, doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31/12/2004.



La Corte Costituzionale con ordinanza n. 107 del 26 marzo 2003, ha chiarito che l'azione di recupero da parte dell'esattore deve avere un preciso termine di decadenza, perché il contribuente non può essere esposto all'azione di recupero per un tempo indefinito, senza alcuna garanzia e certezza giuridica ( Cassazione n. 7662 del 19/7/1999 ).

Oltretutto, gli stessi concetti erano stati espressi dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 229 dell'11/06/1999, proprio per quanto riguarda la fase della riscossione degli avvisi di accertamento, come nel caso di specie. Il diritto alla difesa del contribuente sarebbe leso dalla necessità di contraddire in ordine a questioni risalenti nel tempo oltre ogni ragionevole limite dell'onere di conservazione di documenti e pezze giustificative.

Gli stessi concetti sono stati poi ripresi e recepiti dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 19865/2004 e n. 21498/2004.

Per tutti questi motivi, la cartella deve essere annullata perché notificata oltre il termine di decadenza del 31/12/2004.

Il Collegio ritiene quanto sopra assorbente delle ulteriori eccezioni mosse dalla ricorrente.

La particolarità della questione oggetto di causa porta questa Commissione a compensare le spese del giudizio;

PQM

la Commissione accoglie il ricorso , annulla la cartella di pagamento impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Lecce, 25/10/2011.

Il Giudice estensore

Antonio Quarta



Il Presidente

Dott. Alfredo Lamorgese

